



COMUNE DI BRENTONICO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 95 del 30/12/2021 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Brentonico al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.P. n. 19 di data 29 dicembre 2016 e dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. n. 1, di data 1 febbraio 2005 e ss.mm.ii..

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale. La pubblicità della seduta è garantita dalla video registrazione in modalità "streaming" attraverso l'impiego del canale Youtube e sua inserzione nella homepage del sito web istituzionale del Comune di Brentonico.

E con l'intervento dei Signori:

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
ASTOLFI ALESSANDRA	Si		NUBOLA CECILIA	Si	
BRUNORI FRANCO	Si		RESELLI ARIANNA	Si	
CAZZANELLI RENATA	Si		SARTORI FRANCESCO	Si	
CREMA FALCERI GIOVANNA	Si		SIMONETTI MATTIA	Si	
DOSSI DANTE	Si		SIMONETTI ROBERTO	Si	
LEITA GABRIELE	Si		TODESCO MANUEL	Si	
LORENZINI IMERIO	Si		TOGNI MORENO	Si	
MAZZURANA MAURO	Si		TONOLLI IVANO	Si	
MOZZI SILVIA	Si		ZOLLER ASSIA	Si	

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale Reggente MARIA FLAVIA BRUNELLI .

Il sig. **GABRIELE LEITA**, in qualità di **Presidente del Consiglio**, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune).

Relazione.

L'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

Rilevato che ai sensi dell'art. 24 co. 4, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, e dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1° febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate.

Tali disposizioni – le quali assolvono nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 del Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175, hanno trovato applicazione “a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017” (art. 7 co. 11, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19).

In base al comma 3 bis 1 dell'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della Legge provinciale n. 1 del 2005, e secondo l'art. 24, comma 4, della L.P. n.19/2016, per quanto concerne specificatamente gli Enti locali, il Comune deve provvedere con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed adottare il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27.
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri Enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (per le società partecipate dalla Provincia) e non superiore a euro 250.000 (per le società non partecipate dalla Provincia). La norma specifica altresì che è possibile fare riferimento al fatturato o a un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici (ad esempio: i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto) e che resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della Legge provinciale n. 27 del 2010.

Tale articolo tramite rinvio al D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate) impone il vincolo di forma (solo società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa), il vincolo di scopo (stretta necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali) e di attività (produzione di servizio di interesse generale comprese reti e impianti, progettazione e realizzazione di un'opera pubblica mediante accordo tra Amministrazioni o in forma di partenariato pubblico privato, autoproduzione di beni o servizi strumentali, servizi di committenza). Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale, le due condizioni si intendono soddisfatte. Sono inoltre consentite le società partecipate dalla Provincia e dagli Enti locali che, ai sensi del D.P.R. 235/77, svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti e sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la gestione di impianti fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane.

Le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a questo limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta il conseguimento di economia di scale od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La ricognizione ha ad oggetto solamente le partecipazioni, dirette e indirette, in Enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Brentonico in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria.

Le disposizioni del D.lgs 175/2016 devono essere applicate avendo a riguardo l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

L'Amministrazione ha quindi valutato le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenendo conto del soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Si ricorda che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, del D.lgs 175/2016.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 di data 27 settembre 2017, è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Brentonico ai sensi

dell'art. 7, comma 10 della L.p. 29 dicembre 2016 n. 19 e dell'ivi richiamato art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016.

Giunge ormai a scadenza il primo triennio di applicazione delle norme sopracitate, quindi si è provveduto ad un'analisi puntuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Brentonico al 31 dicembre 2020.

Il Consorzio dei Comuni Trentini, con nota *sub*. prot. 9450 di data 26 ottobre 2021, ha definito le modalità di adempimento da parte degli enti locali relative alla ricognizione triennale delle partecipazioni societarie, mentre con successiva nota *sub*. prot. 1037 di data 23 novembre 2021, ha trasmesso i dati relativi alle società di sistema.

Il Consiglio Comunale procede quindi alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Brentonico al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 24, comma 4, L.P. 29.12.2016, n. 19 e dell'art. 18, comma 3, bis 1, L.P. 1.02.2005, n. 1 e ss.mm.ii..

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

visto l'art.18, comma 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, e l'art. 24, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;

accertato che ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 così come richiamato dall'art. 18, comma 3 bis, della L.P. 1/2005 la revisione ordinaria deve essere resa disponibile alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

visto l'art. 22, comma 1, lettera d-bis del D.Lgs. 33/2016 il quale impone la pubblicazione e l'aggiornamento annuale dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;

visto lo Statuto del Comune di Brentonico approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 di data 28 aprile 2016 ed entrato in vigore il 16 giugno 2016;

visto il Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Brentonico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 23 novembre 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 di data 8 ottobre 2015;

acquisiti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Comunale e alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'adozione della presente deliberazione entro il 31 dicembre 2021 come previsto dalla normativa vigente;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera h) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 175/2016;

visto il parere sulla proposta espresso dal Revisore di conti Ciaghi Mariaelena espresso in data 14 dicembre 2021, prot.n. 11087 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 3 del D. Lgs. 267/2000;

con 18 voti favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, palesemente espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Brentonico alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1 e dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come da seguente riepilogo:

SOCIETA' PARTECIPATA DIRETTAMENTE (al 31 dicembre 2020)	MISURA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Consorzio dei Comuni trentini società cooperativa	0,51%	MANTENIMENTO
Dolomiti Energia Holding Spa	0,00108%	MANTENIMENTO
Trentino digitale	0,0180%	MANTENIMENTO
Trentino Riscossioni spa	0,0375%	MANTENIMENTO

2. di dare evidenza del fatto che le partecipate di cui al punto 1 del presente dispositivo svolgono una funzione strettamente necessaria e fondamentale per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune anche in relazione all'utilità per l'Ente dei beni e/o servizi prodotti dalle partecipate;
3. di demandare al Servizio comunale di merito l'invio delle schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida;
4. di dare atto che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, facendo uso del portale "ConTe", come stabilito dall'art. 20, c. 1 e 3, D.Lgs. 175/2016;

5. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 18, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 18 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018.

Pratica istruita da: Elisa Guidoboni

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
GABRIELE LEITA**

**Il Segretario Comunale Reggente MARIA
FLAVIA BRUNELLI**
